



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona della Giudice Elena Covi pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2226/2025 promossa da:

attrice:

soc. *Parte_1* con sede in 53942 Saint Berthevin (Francia), rappresentata dall'avv. C  line Lendo del foro di Marsiglia e dall'avv. dom. Sonia Dallo Dorigo di Bolzano, in forza di procura del 24.06.2025 depositata,

contro

convenuta:

soc. *Controparte_1* (P.I. *P.IVA_1* in persona della procuratrice dott.ssa *Persona_1* giusta procura Notaio *Persona_2* n. Rep. 116.015/12.238, rappresentata dalle avv. dom. Giada Beghini e Tamara Corazza di Verona, in forza di procura del 09.09.2025 depositata;

CONCLUSIONI

di parte attrice:

cfr. note depositate il 26.03.2026;

di parte convenuta:

cfr. note depositate il 30.03.2026.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

1. La società francese *Parte_1* (d'ora in poi anche *Pt_1*) ha convenuto innanzi a questo Tribunale la società *Controparte_1* (d'ora in poi anche *Cont*), chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 282.000,00, oltre interessi e risarcimento del danno in via equitativa, per presunto inadempimento da parte di *Cont* agli impegni assunti nel *Settlement Agreement* (doc. 2 parte attrice) stipulato il 15.01.2024; ha dedotto che a partire dal 20.04.2021 le parti hanno stipulato un contratto (doc. 1) di collaborazione commerciale, avente ad oggetto la fornitura di veicoli speciali, su telaio IDV e allestimento *ad hoc* da parte di *Pt_1* destinati al *Parte_2*, nel corso del quale *Cont* ha consegnato alla *Pt_1* dei pneumatici *run flat* non conformi a quanto pattuito, che l'avrebbe costretta ad intraprendere una campagna di richiamo, per procedere alla verifica e messa in conformità; la gestione economica di quest'attività sarebbe avvenuta a mezzo dell'accordo transattivo, il c.d. *Settlement Agreement*; essa il 26.11.2024 ha emesso la necessaria dichiarazione *self-declaration* del proprio appresentante legale, attestante l'avvenuta messa in conformità dei pneumatici.

2. *Controparte_1* si è costituita, eccependo la compensazione di tale credito con un proprio credito nei confronti della *Pt_1*, derivante da attività di assistenza post-vendita (doc. 10 c. e 12 parte convenuta), sulla base dell'art. 3.5 del contratto di fornitura, stipulato il 28.04.2023 (doc. 1 parte convenuta) e della relativa *Compensation Letter* del 25.08.2024 (doc. 13 parte convenuta).

La causa è stata rimessa in decisione all'esito della discussione orale, tenuta in forma di trattazione scritta, con ordinanza del 20.05.2026.

In diritto

1. In via preliminare, con riguardo al *Settlement Agreement* di data 15.01.2024 e firmato il 17.01.2024 deve darsi atto della giurisdizione del Giudice italiano, nonché della competenza di questo Tribunale e dell'applicazione della legge italiana (cfr. doc. 2 att.). Posto che la conclusione dell'accordo non è controversa tra le parti, nel testo contrattuale è espressamente pattuito che l'accordo medesimo è regolato dal diritto italiano e che il Foro di Bolzano è competente a conoscere di ogni controversia che ne derivi. *"This settlement agreement shall be construed in accordance with and governed by CP_3 and for the purpose of legal proceedings this settlement agreement shall be deemed to have been made and performed in Bolzano (Italy), and the courts of Bolzano shall have jurisdiction over all disputes which may result under this settlement agreement and each of IDV and Gruau herby irrevocably and unconditionally submits to the jurisdiction of such courts."*

2. L'esistenza del credito di € 282.000,00 in favore di Pt_1 ed a carico di Cont, nonché il mancato pagamento, non sono controversi, non avendo la convenuta formulato specifica contestazione sul punto. Deve altresì rilevarsi che la condizione cui il pagamento è subordinato, ossia la presentazione di una dichiarazione *self declaration* del legale rappresentante di Pt_1 si è avverata in data 26.11.2024, circostanza parimenti pacifica (doc. 3 attrice).

Secondo la prospettazione di Cont, il credito azionato dall'attrice si sarebbe estinto per intervenuta compensazione: in via principale, per compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c.; in via subordinata, per compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243 c.c. La convenuta, in particolare, deduce che Pt_1 sarebbe rimasta inadempiente agli obblighi di stipulare con i *dealers* CP_1 accordi idonei a disciplinare gestione e contabilizzazione dell'assistenza post-vendita relativa agli interventi rientranti nel perimetro di competenza di Pt_1; ciò avrebbe imposto a Cont di intervenire direttamente al fine di non pregiudicare il cliente finale, sostenendone i relativi costi. Da tale attività sostitutiva sarebbe quindi sorto un

controcredito, asseritamente certo, liquido ed esigibile, che al 31.12.2024 ammonterebbe complessivamente a € 282.000,00. A fondamento di tale eccezione, Cont ribadisce che i rapporti tra le parti non sarebbero regolati unicamente dal *Settlement Agreement*, trovando disciplina anche nel *Contrat de Co-Traitance* del 20.04.2021 (doc. 2, 3 e 4 convenuta) e nel *Supply Agreement* del 28.04.2023 (doc. 1 convenuta). In particolare, la convenuta richiama l'art. 3.5 del *Supply Agreement* e la *Compensation Letter* del 24.08.2023 (doc. 13 convenuta), nei quali sarebbe prevista, in caso di ritardo di pagamento superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza pattuita, la facoltà di compensare le rispettive posizioni di debito e credito, pattuizione in cui IDV individua il fondamento della compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.

3. Si riporta il testo della clausola di “*Entire Agreement*” inserita nel *Settlement Agreement*: “*This settlement agreement and its related content constitutes the entire agreement between Cont and Pt_1 pertaining to the subject matter herof and supersedes all prior agreements, understandings, negotiations and discussionis, whether oral or written, of the parties and there are no warranties, representations or other agreements between the parties in connection with the subject matter hereof except as specifically set forth herein or in the documents contemplated herein*”(“Il presente accordo transattivo e il relativo contenuto costituiscono l'intero accordo tra Cont e Pt_1 in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, trattative e discussioni, sia orali che scritte, delle parti e non vi sono garanzie, dichiarazioni o altri accordi tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso, ad eccezione di quanto specificamente indicato nel presente documento o nei documenti in esso contemplati”).

In forza della clausola di *Entire Agreement*, il *Settlement Agreement* costituisce disciplina completa ed autosufficiente della vicenda transattiva, impedendo di richiamare pattuizioni o prassi anteriori per integrare, interpretare o modificare quanto ivi previsto, salvo espresso

rinvio. Ne consegue che eventuali meccanismi di compensazione previsti in accordi precedenti (quali *Supply Agreement* e *Compensation Letter*) non sono applicabili all'obbligazione oggetto del presente giudizio, non essendo richiamati nel *Settlement Agreement* né risultando da esso alcuna previsione che autorizzi la compensazione del dovuto a fronte di controcrediti relativi ad attività post-vendita. La clausola realizza, per la materia specifica regolata (gestione economica della non conformità degli pneumatici *run flat*), un autonomo “microsistema” volto a garantire certezza giuridica.

Coerentemente con tale assetto, l'eccezione di compensazione non può essere esaminata, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, manca una base contrattuale nel *Settlement Agreement* che la preveda, come innanzi precisato. In secondo luogo, ed in via assorbente, i controcrediti opposti traggono origine da rapporti e pattuizioni diversi, non devoluti alla cognizione di questo Tribunale, ma demandati alla sede arbitrale convenuta tra le parti, le quali all'art. 29.2 del *Co-Traintance* ed all'art. 18 del *Supply Agreement* hanno convenuto l'applicazione della legge francese e la competenza del Collegio Arbitrale di Ginevra.

Pertanto, a fronte della contestazione dell'esistenza del controcredito, non è pronunciabile la compensazione (neppure giudiziale) in difetto di accertamento del controcredito da parte del giudice adito. Sul punto si rimanda a Cass., ord. 18.10.2024 n. 27113: “*In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della*”

decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..”.

Ne deriva che non sussiste il potere-dovere di accertamento *incidenter tantum* della compensazione nell'ambito del presente giudizio.

Non merita accoglimento l'eccezione della convenuta (formulata nella 2. memoria integrativa), secondo cui **Pt_1** in prima memoria avrebbe rinunciato alla clausola compromissoria che devolve al Collegio Arbitrale di Ginevra le controversie nascenti dagli ulteriori accordi intercorsi tra le parti. L'attrice, infatti, ha eccepito sin dal primo atto utile che la competenza di questo Tribunale è circoscritta alle domande fondate sul *Settlement Agreement*, mentre per le pretese riferite agli altri contratti resta ferma la competenza arbitrale, con applicazione della legge francese. Tale difesa è stata ribadita anche nella prima memoria, con richiesta di “2) *Accertare e dichiarare l'applicazione del solo Settlement Agreement del 15 gennaio 2024 alle obbligazioni tra le parti di cui alla presente controversia, nonché il diritto della **Pt_1** alla percezione della somma pari a 282.000,00 €, oltre interessi dal giorno previsto per il pagamento e fino al soddisfo, senza possibilità di applicare alcuna compensazione in favore della ^{Cont}”.*

Dall'ultima frase emerge in modo evidente che non può ritenersi verificato alcun abbandono dell'eccezione né, conseguentemente, alcuna rinuncia alla clausola compromissoria.

4. A fronte della pacifica sussistenza del credito di € 282.000,00 a favore di **Pt_1**, la convenuta va condannata al pagamento di tale somma, oltre agli interessi legali, trattandosi di debito di valuta; essi decorrono dall'avveramento della condizione, ossia dalla dichiarazione del 26.11.2024, fino al saldo.

5. Quanto alla domanda attorea di risarcimento del danno subito per inadempimento contrattuale, il Tribunale osserva che **Pt_1** ha allegato e dimostrato il solo inadempimento,

senza fornire prova dell'esistenza certa di un danno patrimoniale conseguente. Difetta, infatti, adeguato riscontro sia in ordine al nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il pregiudizio lamentato, sia in ordine al relativo *quantum*. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il risarcimento è onerato di provare non soltanto l'inadempimento, ma anche la concreta sussistenza del danno, non potendo a tal fine sopperire la mera richiesta di liquidazione equitativa, atteso che quest'ultima presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (si rimanda a Cass., sent. 17.10.2016 n. 20889: *“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'“an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre”*).

Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può pretendersi che il giudice supplisca alla carenza probatoria creando i presupposti logici e normativi per la liquidazione richiesta.

6. Le spese sono poste in capo alla parte convenuta, per il principio della soccombenza. Sono liquidate secondo il valore di causa, scaglione € 260.000,00 - 520.000,00, applicando i parametri medi, ridotti per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e per quella decisionale (per la conseguente semplificazione).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:

1) in applicazione del *Settlement Agreement* del 15. - 17.01.2024, condanna la società convenuta *Controparte_1* a pagare all'attrice *Parte_1* la somma di € 282.000,00, oltre agli interessi legali dal 26.11.2024 fino al saldo;

2) dichiara inammissibili tutte le domande proposte dalla convenuta *Controparte_1*

[...]

3) rigetta la domanda di *Parte_1* al risarcimento del danno;

4) condanna la convenuta *Controparte_1* a rifondere all'attrice *Parte_1* le spese del presente giudizio, liquidate in € 14.170,00 per compenso di avvocato, € 1.214,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese successive necessarie.

Bolzano, 21/05/2026

la Giudice

Elena Covi